Sent. n. 83/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **80677** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 14.04.2025 proposto dalla Sig.ra **XX** (omissis), nata il omissis a omissis (omissis)
omissis, residente in omissis (omissis), alla Via omissis n. omissis, elettivamente domiciliata in Frosinone, alla Via Casilina Nord n. 93, presso gli Avv.ti Raffaele De Girolamo e Silvia Morini che la rappresentano e difendono, giusta procura rilasciata agli atti, la quale chiede di ricevere ogni comunicazione e notificazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvraffaele.degirolamo@pecavvocatifrosinone.it

contro

INPS – in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21.

INPS – in persona del legale rappresentante p.t., sede provinciale di Frosinone, Via Gramsci n. 4.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 21.01.2026, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Silvia Morini, per la ricorrente; nessuno è presente per la controparte.

Considerato in

FATTO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente agisce contro il silenzio serbato dall'INPS sulla richiesta di corresponsione dell'indennità integrativa speciale (IIS), in misura intera, sulla pensione di reversibilità n. 141006780 di cui è titolare in qualità di vedova di YY,

ex insegnante dipendente pubblico.

A questo proposito, la ricorrente fa presente che l'Istituto previdenziale competente, allora INPDAP ora INPS, solo a seguito di formale diffida del 02.02.2006, provvedeva a corrisponderle l'indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità, fino ad allora non corrisposta; tuttavia, non nella misura intera, ma con l'applicazione del blocco previsto dalla legge n. 335/1995;

Sostiene, infatti, la ricorrente che l'IIS andrebbe corrisposta, quale assegno autonomo e accessorio, nella misura intera, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 324/1959 e dell'art. 99 del D. Lgs. 1033/1973, a far data dal dicembre 1984.

A questo riguardo, richiama la norma di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 41, seconda parte della legge n. 335/1995 che, in materia di blocco della perequazione, fa salvi i trattamenti previdenziali più

favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, rappresentando che l'IIS costituisce un assegno accessorio, autonomo ed esterno, non conglobato nella pensione.

Sul punto richiama la costante giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento alle pensioni liquidate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 335/1995, come nel caso di specie, riconosce che l'IIS è scorporata dalla pensione e non può essere inclusa nell'importo del trattamento pensionistico assoggettabile, in caso di cumulo dei redditi, alle riduzioni di cui all'art. 1, comma 41, della citata legge.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La ricorrente rappresenta di aver presentato all'INPS, in data 09.09.2024, specifica istanza volta ad ottenere l'IIS in misura intera, rinnovata in data 26.02.2025, senza ottenere alcun riscontro.

La ricorrente chiede, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'IIS nella misura intera, quale assegno accessorio, senza l'applicazione dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, aggiornata per ogni singolo rateo maturato dal dicembre 1984, in base agli aumenti annuali di perequazione automatica previsti dalla legge, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spesa a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Con memoria depositata in data 25.11.2025, si è costituito in giudizio l'INPS rilevando che nel cedolino di novembre 2025 (erroneamente indicato come 2024) sarebbero state accreditate tutte le somme spettanti ed eseguito di ricalcolo dell'assegno pensionistico e che, pertanto, si sarebbe provveduto allo sblocco della perequazione e alla

riliquidazione degli importi già pagati; chiede, pertanto, di respingere il ricorso o, in subordine, la cessazione della materia del contendere; in ulteriore subordine, eccepisce la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio precedente alla proposizione della domanda giudiziale.

Con memoria depositata in data 16.01.2026, parte attrice documenta che lo sblocco della perequazione effettuato dall'Istituto previdenziale sul cedolino di novembre 2025 ha riguardato solo la pensione e gli anni 2023, 2024 e 2025, mentre l'importo dell'indennità integrativa speciale è rimasto bloccato.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In merito all'eccezione di prescrizione, parte attrice contesta la decorrenza che andrebbe individuata nella data di preposizione della domanda amministrativa (09.09.2024) e non in quella della domanda giudiziale.

All'udienza odierna, l'Avv. Morini si riporta alle memorie depositate ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio costituisce il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire l'indennità integrativa speciale, sulla pensione di reversibilità n. 141006780 di cui è titolare, in misura intera, quale assegno accessorio, senza l'applicazione dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

Come riconosciuto, infatti, dalla giurisprudenza costante di questa Corte, richiamata anche nel ricorso introduttivo (cfr. da ultimo III

App., n. 184/2024), l'IIS costituisce un assegno accessorio, autonomo ed esterno, non conglobato nei trattamenti pensionistici liquidati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 335/1995, come nel caso di specie.

Questo comporta che, nell'importo del trattamento pensionistico assoggettabile alle riduzioni previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, non sia possibile includere quello corrispondente all'IIS.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Infatti, "*se è pur vero che secondo la giurisprudenza coesa le pensioni di reversibilità, liquidate prima del 17 agosto 1995 (di entrata in vigore della l. 335/19995), sono assoggettate a regime di cumulabilità, scontando le previste decurtazioni in caso di ammontare dei redditi del beneficiario superiore ai limiti previsti nella Tab. F allegata alla l. 335/1995, è altrettanto vero che questo va riferito alla sola voce della pensione senza refluire sull'indennità integrativa speciale, proprio perché la Tab. F fa riferimento alla sola base pensionabile (relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi de/ beneficiario). La prevalente giurisprudenza di appello ha così interpretato la sent. n. 7/2009/QM delle Sezioni riunite, affermando a più riprese che soltanto la pensione base, e non anche la voce IIS, possa essere soggetta al blocco perequativo, ai sensi della legge n. 335/1995*" (cfr. III App., n. 184/2024 cit. e giurisprudenza ivi richiamata).

3. Si deve rilevare, inoltre, che l'adeguamento al quale l'INPS ha provveduto sul trattamento pensionistico concerne solo la pensione base per gli anni 2023, 2024 e 2025.

Infatti, dal prospetto di liquidazione acquisito agli atti, risulta che l'importo dell'IIS non è stato perequato ed è rimasto lo stesso del 1994

e va pertanto adeguato come richiesto da parte attrice.

4. In considerazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, la pretesa attorea deve essere limitata al quinquennio precedente la proposizione dell'istanza amministrativa di adeguamento dell'importo dell'IIS al competente ufficio dell'Istituto previdenziale (09.09.2024).

5. Il ricorso, pertanto, è fondato e va riconosciuto il diritto della Sig.ra XX a percepire l'indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità n. 14106780 nella misura intera a far data dal settembre 2019, aggiornata per ogni rateo maturato a partire dalla suddetta data.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. Quanto agli accessori, accanto al riconoscimento delle somme spettanti, per i ratei arretrati vanno riconosciuti gli interessi legali da corrispondere dalle singole scadenze debitorie fino al soddisfo nonché – ove eventualmente eccedente la misura degli interessi legali e per l'importo differenziale, calcolato anno per anno, rispetto all'ammontare degli interessi stessi – la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, maturati e maturandi sino al dì dell'effettivo soddisfo.

7. In relazione alla regolazione delle spese, nulla per quelle di giudizio, tenuto conto della gratuità del giudizio pensionistico; quelle di lite, in ragione del principio della soccombenza, sono liquidate nell'importo di € 1.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, IVA e CPA come per legge, a favore degli Avv.ti Raffaele De Girolamo e Silvia Morini, dichiaratisi

antistatari.

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei termini di cui in parte motiva;

- condanna l'INPS alla refusione delle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, più IVA e CPA, a favore degli Avv.ti Raffaele De Girolamo e Silvia Morini, dichiaratisi antistatari.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in
Segreteria il 25.02.2026 f.to digitalmente
per il Dirigente
F.to digitalmente
dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
25.02.2026 14:08:20 GMT+01:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le e gli dati identificativi

ato, dell'art. c. 3 D.Lgs. 3